



Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

Modifica del 30 agosto 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 ottobre 1994¹ sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

¹ L'importo minimo di un rimborso ammonta a 10 000 franchi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.

30 agosto 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 831.411

